



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Registrato a Foligno il 22/12/25
Al n. 102 Vol. 3

STATUTO CER "BEVAGNA FUTURA"

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata: BEVAGNA FUTURA (nel seguito anche "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

L'utilizzo futuro dell'acronimo ETS in aggiunta alla denominazione è subordinato alla richiesta ed alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 SEDE E DURATA

Ai fini della registrazione dello statuto nell'Ufficio del Registro di Foligno, i soci dichiarano che l'attuale sede legale dell'associazione è fissata nel comune di Bevagna (PG).

L'Associazione opera nel territorio regionale, l'eventuale trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e verrà deliberato dal Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 SCOPO, OGGETTO E ORGANO DI GOVERNO

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire e amministrare una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle conseguenti normative e disposizioni di carattere nazionale nonché di svolgere tutte le attività da tale complesso di disposizioni previste e disciplinate.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;

Handwritten signature
CAVALLI S.R.L.
AMMINISTRATORE

S.A.V.I.C. Azienda Agricola s.r.l.
Via Penare, 17 - 06061 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/1970069 fax 0742/640621

CASTELLANI AEROSPACE
COMPONENTS S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione promuovere la cultura della democrazia energetica, del risparmio energetico e della autoproduzione di energia.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire, come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 o ulteriore normativa di settore anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020 o della successiva normativa di recepimento della Direttiva 2018/2001, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime nel rispetto della normativa di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obblighi su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale così come indicato all'Appendice B delle Regole operative del GSE (nella versione correntemente applicabile), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Per il governo delle attività ordinarie e straordinarie l'Associazione si avvarrà di un apposito Organo di Governo (nel seguito anche abbreviato in "OG"), le cui funzioni e modalità operative sono appresso disciplinate (agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13).

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

CAV.C. Azione
Via Roma, 17 - 06060
Tol. 0742197000 - Fax 0742197001

CAV.C. Azione
Via Roma, 17 - 06060
Tol. 0742197000 - Fax 0742197001

CASTEL
POMER
L'AMMINISTRATORE

del
allegato
allegato
allegato

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi connessi ai fini statutari;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) restituzioni dei benefici previsti dalla normativa di settore (es. i benefici spettanti alla Comunità ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e successiva normativa nazionale e locale);
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati il bilancio per la sua approvazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a

QUINTO S.T.

S.A.M.C. Azione Agricola s.r.l.
Via Fenare, 17 - 06041 BEVAGNA (PG)
Tel. 0745/407100 - Fax 0745/407104

Prova
te

CASTELLANI & ROSPACE
COMPONENTESSRL
L'AMMINISTRATORE

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione ed eventuale organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 6 SOCI

Sono ammessi come soci tutti i soggetti che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e quindi persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, purché siano titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulle reti elettriche sottese alle medesime cabine di trasformazione primaria ove siano costituite delle CACER appartenenti alla presente CER.

Tenuto conto delle finalità statutarie i requisiti dei soci sono quelli indicati dall'art. 3 del D.M. 414 del 07.12.2023 in vigore al momento della sottoscrizione del presente statuto.

In caso di modifica della disposizione in oggetto, i diversi requisiti si intenderanno qui recepiti e automaticamente aggiornati.

Stante quanto disposto al comma precedente, allo stato per le imprese private la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale e sono escluse le cd grandi imprese nell'accezione richiamata dalla norma.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, gli eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dall'OG e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 14
- a prendere visione dei Libri Sociali secondo quanto previsto dall'art. 22
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'OG, domanda presentata da chi intende aderire e recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. L'OG esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La valutazione del Consiglio è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e sul rispetto del bilanciamento tra produzione e consumo per garantire l'equilibrio necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

Tutti gli associati, con la domanda di iscrizione all'OG:

- danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2018/2001;
- si impegnano a mantenere tali funzioni della associazione per tutto il tempo della partecipazione all'ente
- possono demandare alla Associazione anche la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019 nonché della normativa di recepimento della Direttiva 2018/2001.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione avendone sottoscritto l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano le quote associative;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dall'OG (tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica) tra gli associati.

Art. 7

ESCLUSIONE

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell'OG, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime dell'OG, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del OG.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 6 del presente Statuto ivi compresi quelli previsti dal DM 414 del 7.12.2023 come richiamato all'art. 6.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione ogni variazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione ai soci come descritti nell'art. 6.

Sia in caso di comunicazione pervenuta dal socio stesso sia da qualsiasi altra fonte, l'OG che abbia avuto conoscenza del difetto dei requisiti di un associato o di altra circostanza che può portare alla sua esclusione provvede alla contestazione del fatto all'interessato assegnando un termine di almeno trenta giorni per la presentazione di memorie a difesa.

Scaduto detto termine l'OG provvede circa la esclusione o la permanenza.

S.A.V.C. Azione Agricola s.r.l.
Via Penz, 17 - 66048 NEVAGNA (PG)
Tel. 0742/1970060 Fax 0742/640621

CASTELLANI AD ROSPACE
COMPONENTE
L'AMMINISTRATORE

Avverso il provvedimento di esclusione, l'interessato può proporre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso all'Assemblea che delibererà alla prima riunione utile.

Art. 8

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per esclusione, la qualità di socio si perde altresì per morte o recesso.

Con il recesso gli associati possono chiedere in ogni momento di uscire dalla associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi titolo non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es: costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato).

Art. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata dall'OG almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante l'affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

L'assemblea è altresì convocata quando l'OG lo ritenga utile o necessario o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci con specificazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

Art. 10

POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione e oltre ai poteri di legge:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 16.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà

15/03/2020
S. V. C. Azienda Agricola S.r.l.

S. V. C. Azienda Agricola S.r.l.
Via Fenale, 17 - 06031 MAGNA (PG)
Tel. 0742/1970030 - 0742/640621

CASTELFIDATELLO
COMPAGNIA
AMMINISTRATORE

energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, nonché dei successivi atti di recepimento della direttiva 2018/2001;
- nomina il soggetto delegato (di norma, la Comunità) responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 Maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nel Consiglio
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

ART 11

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 12

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OG o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

RICCARDO S.R.L.
Amministratore

S.A. V.C. Azienda Agricola s.r.l.
Via Panaro, 17 - 03031 P. ANA (PG)
tel. 0742/1970060 - Fax 0742/640621

CASTELLANI COSPACI
COMPONENTI
L'AMMINISTRATORE

Art. 13
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Art. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che svolgerà la funzione di Organo di Governo (anche "OG"). In conformità all'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di rappresentanza dell'Associazione.

Il rinnovo dell'OG avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo OG è stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo – ove nominati – siano stati informati e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Art. 15
FUNZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'OG nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Funzione del presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convocare l'OG e l'assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'OG e sorvegliare il suo buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello statuto, presiedere l'assemblea e l'OG e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri dell'OG, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio e deliberare in ordine all'ammontare delle quote sociali.

Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dalla legge dal presente Statuto.

Al Consiglio spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni di competenza della stessa;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- procedere alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

SALICOLA s.r.l.
Società a partecipazione familiare

S.A. V.L.C. Azienda Agricola s.r.l.
Via Renaro, 17 - 05061 BELLUNA (PG)
Tel. 0742/197003 - Fax 0742/640621

CASTELLANI AEROSPACE
COMPONENTI S.p.A.
L'AMMINISTRAZIONE



**Art. 17
DELEGHE**

L'OG può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

**Art. 18
ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

**Art. 19
REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**Art. 20
SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

**Art. 21
LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 22

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23

PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Art. 24

RINVIO

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.25

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

QUADRI S.R.L.
AMMINISTRATORE
[Firma]

S.A.V.I.C. Azienda Agricola S.r.l.
[Firma]
P.I. 07428640821

CASTELLANA GROSSE
COMPAGNIA
L'AMMINISTRATORE
[Firma]

